

# REGIONE ABRUZZO

## Collegio regionale per le garanzie statutarie

### INTEGRAZIONE AL PARERE N. 1 DEL 2026

Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

### Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie

composto da:

Stelio Mangiameli (Presidente)

Fabrizio Politi (Vicepresidente)

Monica Badia

Vera Fanti

Walter Giulietti

riunitosi il giorno 28 luglio 2026 in via telematica, per esaminare, in relazione al parere n. 1 del 2026 espresso in data 8 luglio 2026 dal Collegio per le garanzie statutarie, **la nota del Presidente del Consiglio regionale del 21.07.2026, prot. n. 7257**, con la quale lo stesso intende “fornire chiarimenti riguardo il comportamento di questa Presidenza e delle Strutture del Consiglio regionale in relazione alla richiesta di promulgazione e pubblicazione della legge regionale n. 13/2026, con riferimento a quanto significato dal Presidente della Regione con la nota prot. n. 0291611/26 del 14.07.2026, che allego alla presente”.



### **Visto**

- 1) l'articolo 80 dello Statuto regionale, che dispone: “Il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
- 2) gli articoli 34 e 35 dello Statuto, il primo sulla promulgazione della legge e il secondo sulla pubblicazione; nonché l'articolo 80 dello Statuto regionale, che dispone: “Il Collegio regionale per le garanzie statutarie (...) esprime pareri: (...) a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- 3) la legge regionale n. 42 del 2007 che, all'art. 4, commi 1 e 2, che dispongono: “Il Collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti”, e che “In caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma 1 può essere ridotto a dieci giorni”;
- 4) il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 119, che disciplina la “Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie”.
- 5) l'atto di promulgazione del Presidente della Giunta n. 13 del 3 luglio 2026
- 6) la pubblicazione nel BURA del 3 luglio 2026 della deliberazione legislativa concernente “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”
- 7) il Parere n. 1 del 2026 dell'8.07.2026 del Collegio per le garanzie statutarie.

### **Considerato**

- 1) La nota di trasmissione richiesta di parere prot. 6441 del 29/06/2026;
- 2) La richiesta di parere prot. 6338 del 25/06/2026, “Sulla conformità agli articoli 13 (Il Consiglio regionale), 16 (Il Presidente del Consiglio), 18 (Il Regolamento del Consiglio), 30 (I diritti del Consigliere), 31 (L'iniziativa legislativa), 32 (Il procedimento legislativo) e 40 (La qualità delle norme e i Testi unici) dello Statuto della deliberazione legislativa relativa al verbale n. 41/4 del 16 giugno 2026, recante: “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in



attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, pubblicato nel sito ufficiale istituzionale del Consiglio regionale in data 25 giugno 2026 relativamente alle modifiche apportate alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio)”;

**3)** Il resoconto integrale della seduta del Consiglio regionale del 16/06/2026

**4)** il testo della deliberazione legislativa del 16/06/2026, approvato con provvedimento n. 41/4.

**5)** l’articolo 101 del Regolamento del Consiglio, sulla dichiarazione dell’ammissibilità degli emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno;

#### **Considerato altresì**

**1)** la nota del Presidente del Consiglio regionale del 21.07.2026, prot. n. 7257;

**2)** la nota del Presidente della Giunta del 14.07.2026, prot. n. 291622/26, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale;

#### **Ritenuto**

**1)** che il Collegio per le garanzie statutarie nella seduta dell’8 luglio 2026 ha assunto il parere n. 1 del 2026 sulla base delle informazioni fornite dalla nota di trasmissione della richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio regionale;

**2)** che dalla suddetta nota non si evinceva in alcun modo che al Presidente della Giunta non fosse stata comunicata la richiesta di parere avanzata da un 1/5 dei consiglieri regionali, per cui questo ha adottato l’atto promulgativo senza esserne a conoscenza e nell’assoluta inconsapevolezza della richiesta dei sei consiglieri regionali;

**3)** che il Collegio per le garanzie statutarie non ha evinto dalla nota di trasmissione della richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio regionale che al Presidente della Giunta non fosse stata comunicata la richiesta di parere, per cui il Collegio per le garanzie statutarie ha avuto una rappresentazione della realtà non conforme allo svolgimento effettivo dei fatti,

#### **Pronuncia**

Nella seduta odierna l’integrazione del proprio **parere n. 1 del 2026, dell’8 luglio 2026**, per renderlo conforme nella narrativa e nelle motivazioni giuridiche allo svolgimento



effettivo dei fatti, come specificati nella comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, pervenuta con nota del 21 luglio 2026, prot. n. 7257.

### **Considerazioni di fatto**

1. Il Presidente del Consiglio regionale chiarisce con la nota del 21 luglio u.s. che *“al momento della richiesta di promulgazione e pubblicazione della deliberazione legislativa in oggetto, non è stato comunicato formalmente alla Presidenza della Regione che su detta deliberazione legislativa era pervenuta alla Presidenza del Consiglio una richiesta di parere al Collegio per le garanzie statutarie”*, e ciò in quanto – prosegue il Presidente del Consiglio regionale – *“Detta richiesta è stata formulata prima della ricezione della richiesta di parere da parte di alcuni Consiglieri, ritenendo in tal caso ed in assoluta buona fede, di non chiedere la sospensione della promulgazione e pubblicazione sul presupposto che l’Assemblea legislativa nel corso della seduta del 16 giugno u.s. aveva approvato riguardo detta deliberazione la deroga ai termini di 119 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, come da prassi in essere nei lavori d’Aula”*.

Con la lettera del 29 giugno 2026, di trasmissione della richiesta del parere da parte dei sei Consiglieri regionali, infatti, il Presidente del Consiglio regionale aveva sottolineato *“che la deliberazione consiliare cui i richiedenti si riferiscono ha ricevuto l’autorizzazione unanime del Consiglio regionale alla deroga dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale, previsti dall’articolo 119 del Regolamento interno dei lavori per il Consiglio regionale”*, per cui, *“per la deliberazione legislativa in questione non ha trovato conseguentemente applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 119 del regolamento interno e la stessa, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione relativa ai lavori del Consiglio regionale come documento adottato nella seduta consiliare del 16 giugno u.s., è stata inviata per la successiva promulgazione e pubblicazione sul BURAT al Presidente della Giunta regionale in data 25/06/2026”*.

2. Dal canto suo il Presidente della Giunta con la nota del 14.07.2026, prot. n. 291622/26, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, lamenta alcuni passaggi del Parere n. 1 del Collegio per le garanzie statutarie, assunto nella seduta dell’8 luglio 2026, ed esattamente i seguenti passaggi:



«- punto 3 delle Considerazioni di fatto: “3. Il Presidente della Giunta ha promulgato la deliberazione legislativa con atto di promulgazione n. 13 del 3 luglio 2026, senza attendere il parere del collegio per le garanzie statutarie e senza che siano trascorsi i termini di legge per la pronuncia dello stesso; successivamente la deliberazione così promulgata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale lo stesso giorno”»; nonché,

«- punto 2 delle considerazioni di diritto: “2. Il Collegio ritiene altresì che, essendo stata comunicata anche al Presidente della Giunta la presentazione della richiesta del parere da parte di 1/5 dei Consiglieri regionali a codesto Collegio, questi avrebbe dovuto attendere l'espressione del parere o la decorrenza dei termini nel caso in cui lo stesso non venisse adottato dall'organo di garanzia, conformemente al disposto dell'art. 4, comma 3, cit., astenendosi dal compiere gli atti susseguenti alla deliberazione legislativa, e cioè: promulgazione della delibera legislativa e pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale.

La circostanza che il Presidente della Giunta in data 3 luglio abbia proceduto alla promulgazione della delibera legislativa e a trasmetterla al Bollettino ufficiale e che la stessa sia stata pubblicata lo stesso giorno, dà luogo ad un conflitto tra organi della Regione che comporta, preliminarmente e prima di passare al merito della richiesta di parere, una “interpretazione dello Statuto” da parte del Collegio per le garanzie statutarie, in base all'art. 80, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Il Collegio, in via incidentale, osserva che l'atto promulgativo ha natura amministrativa ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni legislative e, a fortiori, a quelle dello Statuto. Il mancato rispetto di dette norme vizia la promulgazione e rende inefficace la deliberazione legislativa, con la conseguenza che l'efficacia delle disposizioni espresse da questa può essere contestata in qualunque momento e senza limiti di tempo, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale.

Il Presidente della Giunta, avendo promulgato la delibera legislativa in questione, senza attendere il parere del collegio per le garanzie statutarie e senza che siano trascorsi i termini di legge per l'espressione dello stesso, ha dato luogo ad un atto viziato nella forma e nella sostanza e in contrasto con l'articolo 4 della legge n. 42 del 2007 e con l'articolo 80, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale, menomando le prerogative delle minoranze consiliari e le competenze del Collegio per le garanzie statutarie”».



Il Presidente della Giunta, nella sua nota, aggiunge che “nel caso di specie la trasmissione dell’atto ai miei Uffici è avvenuta mercoledì 1/07/2026, senza che fosse evidenziata alcuna necessità di attendere l’emanazione del parere del Collegio per le garanzie statutarie o il decorso dei termini per l’espressione dello stesso, *circostanza del resto mai comunicata dagli Uffici del Consiglio regionale alla Presidenza e al Servizio assistenza Atti di Giunta e del Presidente*”.

**3.** La nota di trasmissione della richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio regionale, in data 29 giugno 2026, rivolta al Collegio per le garanzie statutarie, avvertiva – come sopra richiamato – che “*la deliberazione legislativa in questione (...) è stata inviata per la successiva promulgazione e pubblicazione sul BURAT al Presidente della Giunta regionale in data 25/06/2026*” e, in conclusione della nota, Il Presidente del Consiglio regionale ha scritto: “*Le chiedo infine, qualora ritenuto ammissibile, di esprimere il parere richiesto con urgenza, stante la necessità di dirimere in tempi rapidi questioni che afferiscono alla conduzione dei lavori d’Aula*”.

Nella suddetta nota non vi è alcuna specificazione sulla mancata comunicazione al Presidente della Giunta dell’intervenuta richiesta del parere, come invece avrebbe dovuto essere fatto, soprattutto in considerazione dell’invio della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta prima del decorso del termine previsto dall’art. 119, comma 1, del Regolamento del Consiglio, per la presentazione della richiesta di parere all’organo di garanzia.

La mancanza di questa informazione nella nota di trasmissione del 29 giugno ha causato nel Collegio per le garanzie statutarie una rappresentazione della realtà non conforme allo svolgimento effettivo dei fatti.

### **Considerazioni di diritto**

**1.** Il procedimento legislativo è la procedura più importante nelle attività pubbliche, perché esprime la più alta potestà pubblica con cui si comanda ai cittadini ed è composto di diverse fasi, tutte necessarie alla formazione della fattispecie “legge”.

Le fasi tipiche del procedimento legislativo sono quattro: iniziativa, esame e approvazione, dove si forma il voluto legislativo, promulgazione e pubblicazione, che sono fasi esterne al voluto legislativo.



Lo Statuto regionale ha aggiunto a queste una fase eventuale, per la quale un quinto dei consiglieri può sollevare rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative davanti al Collegio per le garanzie statutarie, per chiederne il parere (art. 80, comma 1) e “Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta” (art. 80, comma 2).

In ogni fase del procedimento deve essere mantenuto l’equilibrio, cioè il rispetto delle norme che lo regolano, perché vengono in discussione principi giuridici rilevanti per la formazione democratica del diritto e dell’ordinamento della Regione: il principio della disponibilità del potere per i titolari, nell’iniziativa legislativa; il rapporto tra maggioranza e opposizione, nell’esame e nell’approvazione dei disegni di legge; l’attestazione del procedimento legislativo che ha prodotto la deliberazione legislativa e l’attribuzione della qualità della legge, nella promulgazione; e la conoscibilità della legge, nella pubblicazione.

L’eventuale fase con la richiesta del parere al Collegio per le garanzie statutarie configura un potere delle minoranze assembleari previsto a salvaguardia del rispetto dello Statuto, anche se un parere con cui l’organo di garanzia rileva un contrasto tra la deliberazione legislativa e lo Statuto è solo condizionante, in quanto “Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta”, ovviamente in una seconda deliberazione.

Questa fase eventuale del procedimento si svolge tra l’approvazione della deliberazione legislativa e la promulgazione e la pubblicazione.

Ove richiesto ed espresso nei termini, il parere del Collegio per le garanzie statutarie ha effetti sul prosieguo del procedimento legislativo e sulla formazione della legge, di cui deve tenere conto la promulgazione che, di fronte alla richiesta del parere, deve essere sospesa, a seconda dei casi: - sino all’espressione del parere; - sino al decorso dei termini per l’adozione del parere senza che questo sia espresso; - sino alla seconda deliberazione del Consiglio regionale, qualora il parere dell’organo di garanzia dovesse rilevare delle incompatibilità con lo Statuto.

Dopo questa fase eventuale, la promulgazione riprende e attesta in modo puntuale lo svolgimento del procedimento e come si è formata la legge che viene pubblicata nel BURA.





2. Nel caso specifico sottoposto all'esame del Collegio per le garanzie statutarie l'invio della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta è avvenuto prima del decorso dei termini per l'eventuale presentazione della richiesta del parere e, una volta presentata la richiesta del parere, questa richiesta non è stata comunicata al Presidente della Giunta che così non ha avuto conoscenza di detta richiesta e, in modo totalmente inconsapevole, ha proceduto alla promulgazione e alla pubblicazione nel BURA.

Allo stesso tempo, la richiesta di parere è stata trasmessa con urgenza al Collegio per le garanzie statutarie senza la puntuale informazione che il Presidente della Giunta non era stato informato della richiesta di parere di conformità allo Statuto della deliberazione legislativa che sarebbe stata promulgata con l'atto n. 13 del 3 luglio 2026.

3. Le Considerazioni di fatto del Parere n.1 del 2026 di questo Collegio, indicate al n. 3 e sopra riferite, perciò, sono state formulate su una rappresentazione dei fatti riferiti non corrispondente alla realtà e, pertanto, vanno ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio per le garanzie statutarie.

4. Allo stesso modo, le Considerazioni di diritto del Parere n.1 del 2026 di questo Collegio, indicate al n. 2 e sopra riferite, sono prive di fondamento, in quanto la richiesta del parere all'organo di garanzia non era stata comunicata al Presidente della Giunta. Esse, pertanto, vanno ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio per le garanzie statutarie.

5. Il Collegio per le garanzie statutarie osserva che, nonostante sia accertata la mancata informazione dovuta al Presidente della Giunta circa la richiesta del parere all'organo di garanzia, e che questi abbia proceduto alla promulgazione e alla pubblicazione nel BURA senza avere avuto conoscenza della richiesta di parere e in modo totalmente inconsapevole, la promulgazione risulta oggettivamente viziata, non tanto e non solo perché l'atto promulgativo appare in contrasto con l'articolo 4 della legge n. 42 del 2007 e con l'articolo 80, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale, quanto soprattutto per via della circostanza che il procedimento legislativo attestato con la promulgazione non corrisponde ai fatti giuridici occorsi.

Il Collegio, pertanto, continua a suggerire che la promulgazione venga, in autotutela, ripetuta e corretta, indicando, dopo l'attestazione che il Consiglio regionale ha approvato,





che è intervenuta: a) la richiesta del parere al Collegio per le garanzie statutarie da parte di un quinto dei consiglieri regionali; b) il parere n. 1 del 2026 di questo Collegio, espresso in data 8 luglio 2026 ed integrato con la presente deliberazione, attestando che le presunte non conformità allo Statuto della deliberazione legislativa sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.

## PQM

Il Collegio per le garanzie statutarie **integra il parere n. 1 del 2026**, dell'8 luglio 2026, con il presente **giudizio**:

- a) le Considerazioni di fatto del Parere n.1 del 2026, indicate al n. 3 sono ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio;
- b) le Considerazioni di diritto del Parere n.1 del 2026, indicate al n. 2 sono ritirate e considerate estranee al Parere del Collegio;
- c) il parere n. 1 del 2026 è confermato nelle parti restanti delle Considerazioni di fatto e di diritto.

**Il parere è approvato seduta stante.**

Il presente parere è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 42 del 2007.

L'Aquila, 28.07.2026

Stelio Mangiameli (Presidente)

Fabrizio Politi (Vicepresidente)

Monica Badia

Vera Fanti

Walter Giulietti



Firmato digitalmente da Vera Fanti  
Data: 28.07.2026 17:19:59 CEST  
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI CHIETI E  
PESCARA/01335970693



Firmato  
digitalmente da  
**GIULIETTI WALTER**  
**C=IT**

*Fabrizio Politi*

Firmato digitalmente da Fabrizio Politi  
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DELL'AQUILA/0102163068  
Limitation of use: This certificate is intended  
for use only for the purposes for which it is issued.  
The certificate holder must use the certificate  
only for the purposes for which it is issued.  
Date: 28/07/2026 15:49:39



Firmato digitalmente da:

**Monica Badia**